

Atto Costitutivo

Associazione Promozione Sociale D-HUB – Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire

In data 10/12/2013 presso Spazio Giovani – Progetto di vita Cattolica Assicurazioni a Verona in Corso Porta Nuova 11/b si sono riuniti i signori:

1. Maria Antonietta Bergamasco, nata a Padova il 08/08/1984. Residente a Verona, via XX Settembre, 30. Carta identità: AU 0884163; Codice fiscale: BRGMNT84M48G224N
2. Irene Schena, nata a Verona, il 06/03/1987. Residente a Verona, via San Procolo, 3. Carta identità: AS 8485732; Codice fiscale: SCHRNI87C46L781G
3. Paola Puighor-Orti, nata a Verona, il 01/10/1982. Residente a Verona, via Giordano Bruno 29. Carta identità: AS 0473573; Codice fiscale: PGBPLA82R41L781T

che, in qualità di Soci Fondatori, stipulano e convengono di comune accordo quanto segue:

Art. 1 - E' costituita ai sensi della legge 383/00 l' Associazione di Promozione Sociale denominata "D-Hub – Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire", in breve D-Hub.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Verona via XX settembre n. 30.

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - L'Associazione promuove lo sviluppo integrale dell'uomo e la cultura dell'Integrazione per contribuire alla crescita sociale, culturale, formativa, educativa e artistica delle persone emarginate e svantaggiate e delle loro comunità.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5- Lo Statuto, parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplina e regola il funzionamento dell'Associazione conformemente ai principi di assenza di fini di lucro, di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative, di gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati con il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 6 – Il primo Consiglio Direttivo è composto da:

1. Maria Antonietta Bergamasco, Presidente;
2. Irene Schena, Tesoriere;
3. Paola Puighor-Orti, Segretario;

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano le cariche e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Art. 7 - Il Presidente è incaricato della registrazione del presente atto e dell'espletamento degli adempimenti necessari. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Paola Puighor-Orti
Maria Antonietta

Irene Schena

Verona, 10/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto:

Maria Antonietta Bergamasco Maria Antonietta Bergamasco

Irene Schena Irene Schena

Paola Puigbor-Orti Paola Puigbor-Orti



REG. _____	Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
SA _____	a data del timbro a calendario
T.S. _____	Atti privati Serie 3 N.
TOTALE _____	Liquidati € <u>163,00</u>

9666

Cons. Puigbor-Orti

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Giancarlo Minutelli



Statuto

Associazione Promozione Sociale D-HUB – Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire

Denominazione e Sede

Art. 1. E' costituita ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione di promozione sociale denominata "D-HUB – Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire" con sede in Verona via XX settembre n. 30.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione è apertica e aconfessionale; non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e di utilità sociale ispirandosi ai temi della "decrecita felice" e delle "altre economie".

Art. 3. L'Associazione promuove lo sviluppo integrale dell'uomo e la cultura dell'Integrazione per contribuire alla crescita sociale, culturale, formativa ed educativa delle persone emarginate e svantaggiate e delle loro comunità.

L'Associazione realizza i propri scopi attraverso:

- Organizzazione di laboratori per la produzione di manufatti creati con materiali di recupero e scarti di produzione attraverso i quali valorizzare la persona e i suoi talenti; favorire il recupero del lavoro artigianale anche come opportunità di auto-impresa; promuovere il re-inserimento lavorativo e l'inclusione sociale di persone in stato di bisogno nonché l'aggiornamento culturale e professionale in materia di sostenibilità ambientale e pratiche di riduzione degli sprechi.
- Attività in ogni ambito educativo e sociale per valorizzare la persona ed affermare i diritti dei soggetti deboli e svantaggiati; animare e sensibilizzare le Istituzioni, le scuole e le comunità locali per condividere iniziative di accoglienza e di valorizzazione della persona.
- Organizzazione di manifestazioni, conferenze, convegni, dibattiti, incontri ed eventi culturali; corsi, seminari, giornate di studio, lezioni e workshop; proiezioni di film e di documenti; produzione di video; pubblicazione di libri, studi e ricerche (con esclusione di quotidiani) per interloquire con tutte le realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni e del pubblico servizio al fine di analizzare, proporre, progettare, formulare, condividere e verificare interventi in materia di integrazione, reinserimento lavorativo, sostenibilità ambientale.
- Promozione di attività di beneficenza.

L'Associazione effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Paolo Ripella

Maria Antonella

Irene Schena



Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il diniego della domanda di iscrizione deve essere motivato per iscritto all'interessato.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente a carattere personale, volontario e gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- c) benemeriti: coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci;
- d) sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- e) per decesso;
- f) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- g) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- h) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Paola Ripella

Maria Antonella

Irene Schewna



È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, presenti e per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno), sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

Paolo Righi

Mario Antoniotti

Irene Schena

- approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per massimo 5 mandati.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera non raccomandata, e-mail o avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;

Maria Antonette
Ferdinando

Irene Schenone



- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci come da art. 6;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. A Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Associazione, nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario.

Il Tesoriere

Art. 22. Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario. Predispone il rendiconto annuale consuntivo della Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'assemblea ordinaria.

Il Segretario

Art. 23. Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Associazione; sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sia del Consiglio direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 25. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;

Meri Antonelli
Paolo Righetti

Ilrewe Schenari

- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26. Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16. del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni previste dal Codice Civile e leggi vigenti in materia.

Verona, lì 10/12/2013

FIRMA

Maria Antonella P. Paolo Rippon
Irene Schena



Maria Antonietta Bergamasco

Maria Antonietta Bergamasco

Irene Schena

Irene Schena

Paola Puigbor-Orti

Paola Puigbor-Orti

